

PROT. 619 DEL 6 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: L.R. 24/2015 "Codice del Commercio": Art.16, comma 3: chiarimenti.

Un Comune ha chiesto di comprendere se i *"mobilifici"* possano rientrare tra le attività classificate *"a basso impatto urbanistico"* ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b) della l.r. 24/2015, *"Codice del Commercio"*.

Tanto al fine di calcolare la relativa superficie di vendita pari a 1/10 di quella effettiva in applicazione del successivo comma 4 della legge regionale. A parere del Comune, il dubbio nasce dal fatto che il citato comma 3 non contiene un esplicito riferimento all'attività di vendita di mobili.

Preliminarmente si precisa che, dalla lettura della nota comunale, appare chiaro che per *"mobilifici"* il Comune intenda gli esercizi commerciali che pongono in vendita mobili e arredi e non la produzione degli stessi in quanto, in tale ultimo caso, l'attività, classificabile come *"artigiana"*, resterebbe esclusa dall'applicazione della legge regionale (art. 1, comma 3, lettera d).

Si precisa che il citato comma 3 definisce analiticamente, alle lettere a) e b) tutte le attività incluse nei settori merceologici *"beni persona"* e *"beni a basso impatto"*.

Il comma contiene anche la **lettera c)** che include ***"altri beni: comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b)"***.

Ne deriva, pertanto, che la vendita di mobili, **non compresa nelle lettere a) e b) dell'articolo 16, comma 3**, è inclusa nel settore merceologico *"altri beni"* per il quale non è applicabile il calcolo della superficie di vendita nella misura di 1/10 riservato esclusivamente ai prodotti elencati alla lettera b).